



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

**IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"FURREDDU" - NUORO**

Scuole dell'Infanzia e Primaria

Codice fiscale 80009690910- Cod. Istituto NUEE03700T
Tel. 0784.35675 e 0784.35805 - Fax 0784.253817
e-mail: nuee03700t@istruzione.it; PEC certificata: nuee03700t@pec.istruzione.it
www.circolodidatticofurreddu.it
Via Aosta, 2^A - 08100 Nuoro

Prot. n. 57/11 Riservato

Nuoro, 30 maggio 2011

All'insegnante Sulis Francesca
Agli Atti - SEDE

OGGETTO: dispositivo su rifiuto ad effettuare somministrazione delle prove per rilevazione degli apprendimenti INVALSI 11 e 13 maggio 2011 docente scuola primaria SULIS FRANCESCA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che

la nota circolare prot. n. 3813 AOODPPR/USC del 30/12/2010 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca conferma l'obbligatorietà della rilevazione nazionale degli apprendimenti degli alunni della scuola italiana tramite le rilevazioni degli apprendimenti degli studenti per l'anno scolastico 2010-2011 nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione, le c.d. prove INVALSI;

la nota circolare prot. n. 2792 R.U./U./ del 20 aprile 2011 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, precisa la doverosità della rilevazione degli apprendimenti tramite le c.d. prove INVALSI per l'a.s. 2010/11;

la sentenza n. 226/2011 REG.LAV. del 9.5.2011 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro, nel ricorso promosso dall'insegnante in oggetto, sottolineava come il CCNL comparto scuola escluda la possibilità per i dipendenti di rifiutarsi dall'eseguire un ordine impartito per iscritto da un superiore e come eventuali sanzioni disciplinari derivate irrogate a causa del rifiuto di prestare l'attività di collaborazione alle prove non sarebbero l'effetto del provvedimento del dirigente, bensì di una condotta propria e consapevole dell'insegnante, da valutarsi anche in riferimento ai doveri scaturenti dalla contrattazione collettiva di settore;

il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con prot. AOODRSARDG.UFF. n. 6421 del 3 maggio 2011, avente per oggetto "Delibera Collegio dei docenti di rifiuto prove INVALSI", dichiarava l'illegittimità della deliberazione assunta dal Collegio dei docenti del IV Circolo Didattico "Furreddu" di Nuoro che stabiliva la non adesione e la non collaborazione alle prove INVALSI per evidente vizio di incompetenza dell'atto amministrativo e ordinava al Dirigente scolastico di "attivare le determinazioni conseguenti al fine di consentire l'effettuazione delle prove", qualora il Collegio non avesse ottemperato o avesse insistito nelle proprie determinazioni di rifiuto delle verifiche degli apprendimenti;

le rilevazioni degli apprendimenti ad opera dell'INVALSI dovevano svolgersi nei giorni 11 e 13 maggio per le classi 2[^] e 5[^] della scuola Primaria, e per il loro espletamento il Dirigente Scolastico doveva individuare i docenti che svolgessero il ruolo di somministratore delle rilevazioni;

con l'ordine di servizio prot. n. 1847/A21 del 10 maggio 2011, pubblicato all'Albo con prot. n. 386 del 10.05.2011, il Dirigente scolastico affidava l'incarico di somministratore delle c.d. prove INVALSI a vari insegnanti, tra i quali Sulis Francesca;

l'insegnante Sulis Francesca presentava rimostranza ai sensi dell'art. 17 del T.U. 3/1957, con la quale dichiarava di ritenere l'ordine palesemente illegittimo in quanto non inserito nel piano annuale delle attività, non inserito nel P.O.F., non inserito nella programmazione di classe; il Collegio aveva deliberato la non adesione e la non collaborazione, una circolare non era fonte di diritto, l'ultima nota MIUR parlava di attività aggiuntive, chiedeva il rinnovo dello stesso ordine e si riservava di adire le vie legali per far valere i propri diritti; reiterava tale rifiuto in data 11 e 13 maggio 2011;

il Dirigente scolastico trasmetteva gli atti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale la Sardegna per provvedimento disciplinare nei confronti della docente della scuola primaria Sulis Francesca per il rifiuto ad effettuare la somministrazione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI 11 e 13 maggio 2011, ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 55 bis, "Forme e termini del procedimento disciplinare";

PRESO ATTO della valutazione del Direttore Generale che il rifiuto opposto dall'interessata a partecipare alla somministrazione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti INVALSI dell'11 e 13 maggio 2011 non attiene a profili disciplinari in quanto inserito in un particolare contesto caratterizzato da contrapposizioni sindacali e argomentazioni portate avanti anche a livello giurisdizionale, e che la questione riguarda il piano culturale e dell'informazione sull'utilità delle prove per la singola istituzione scolastica che, per non averle somministrate anche in parte, viene a perdere un'occasione per conoscere gli elementi di una valutazione portata avanti a livello nazionale e sulla quale occorre fare riflessioni;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni svolte dal Direttore Generale, che non vi sia sostanziale motivo per procedere in via disciplinare contro la docente Sulis Francesca;

DISPONE

di non avviare procedimento disciplinare a carico della docente Sulis Francesca.

Il Dirigente Scolastico
Innocenza Giannasi

